

Tribunale di Pescara, 25 febbraio 2008 – Pres. Bozza – Est. Falco.

Figli naturali minori – Legge 8 febbraio 2006, n. 54 sull'esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull'affidamento condiviso – Domanda contestuale di affidamento e domanda di mantenimento della prole naturale – Cumulabilità innanzi al Tribunale per i Minorenni – Sussistenza – Domanda di natura patrimoniale senza contestuale domanda di affidamento – Competenza del Giudice Ordinario – Sussistenza.

Spetta al Tribunale ordinario la competenza a conoscere la domanda concernente il solo assegno di mantenimento della prole naturale mentre nel caso in cui la stessa venga proposta contestualmente a quella di affidamento sussiste la competenza del Tribunale dei Minori. (mb)

omissis

DECRETO

IL CASO.it

Il Collegio,

a scioglimento della riserva di cui alla udienza del 10.11.2008;

esaminati gli atti di causa e le contrapposte deduzioni delle parti.

Premesso che la esclusiva pretesa giudiziale quivi avanzata dalla ricorrente è quella di ottenere un aumento del contributo di mantenimento dei tre figli minori a carico del loro padre naturale.

Rilevata al riguardo la infondatezza della preliminare eccezione del resistente di incompetenza del Tribunale ordinario adito, per asserita esistenza - su siffatta domanda di natura esclusivamente patrimoniale - della competenza del Tribunale per i minorenni de L'Aquila.

A) Premesso infatti - in relazione alla materia di cui è causa - che:

- Fino all'entrata in vigore della citata L. n. 54 del 2006, il regime della competenza ad emanare i provvedimenti relativi ai figli naturali in caso di cessazione della convivenza more uxorio dei loro genitori è stato organizzato secondo una regola di riparto che distingueva a seconda che la controversia riguardasse l'affidamento dei figli stessi o concernesse gli aspetti patrimoniali relativi al loro mantenimento.

- In questa prospettiva, il richiamo, da parte dell'art. 38 disp. att. c.c., comma 1, dei provvedimenti contemplati dall'art. 317 bis c.c., tra quelli riservati alla competenza del Tribunale per i minorenni, ha indotto la giurisprudenza a ritenere i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli naturali devoluti al Tribunale specializzato; mentre, non essendo i provvedimenti attinenti al mantenimento della prole nata da genitori non coniugati (art. 261 c.c., in relazione all'art. 148 c.c.) attribuiti specificamente ad una "diversa autorità giudiziaria", se ne è inferita l'attribuzione alla competenza del Tribunale ordinario, ai sensi del citato art. 38 disp. att. c.c., comma 2.

- La Cassazione aveva dunque ribadito che competente a conoscere delle domande del genitore naturale di affidamento del figlio minore e di regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore era il Tribunale per i minorenni, mentre spettava al Tribunale ordinario la competenza sulla domanda di contributo al mantenimento e di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del minore: competenza che, essendo di natura funzionale, è inderogabile, non trovando applicazione le norme sulla connessione (Cass. Sez. 1[^], 8 marzo 2002, n. 3457; Sez. 1[^], 15 marzo 2002, n. 3898).

B) Rilevato tuttavia che:

- Successivamente a tali pronunzie, è entrata in vigore la legge 8 febbraio 2006, n. 54 ("Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli").

- Nell'anno 2007 è stata presentata alla Corte di Cassazione (in sede di regolamento di competenza) la questione (già divenuta oggetto di divergenti decisioni presso i giudici di

merito, e di controversie in dottrina) di quale fosse, a seguito dell'entrata in vigore della predetta Legge 8 febbraio 2006, n. 54, l'organo giudiziario competente a conoscere dei procedimenti di affidamento dei figli naturali e ad emanare i provvedimenti di carattere economico relativi al loro mantenimento.

IL CASO.it

· Il quesito sottoposto all'attenzione della Corte consisteva, in particolare, nello stabilire se la L. n. 54 del 2006 avesse o meno comportato un'innovazione rispetto alla precedente regola di riparto che, come si è visto retro, attribuiva la cognizione della controversie concernenti il contributo al mantenimento del figlio naturale al Tribunale ordinario, anche nel caso - (ricorrente nella fattispecie sottoposta alla attenzione della S.C.) - di contestualità della domanda di natura patrimoniale con quella relativa all'affidamento.

· La (esclusiva) questione proposta innanzi alla Corte (e la puntualizzazione è necessaria per l'equivoca lettura che il resistente ha fatto di tale pronunzia) era quindi relativa alla sussistenza o meno (alla luce della legge sull'affido condiviso) della possibilità di proporre davanti al Tribunale dei minorenni (che fosse stato adito per le questioni - rientranti nella propria competenza per materia - di affido e potestà sui minori) una contestuale domanda di mantenimento della prole.

C) Osservato che con la ordinanza n. 8362 del 03/04/2007 la Cassazione - dopo avere riconosciuto - con articolata motivazione - che, per i procedimenti riguardanti l'affidamento del figlio naturale, è rimasta ferma la competenza del Tribunale per i minorenni in forza dell'immutato rinvio all'art. 317 bis c.c., contenuto nell'art. 38 disp. att. c.c., ha ritenuto che tale innovazione vi sia stata, e che, per effetto di essa, il Tribunale per i minorenni, competente in ordine all'affidamento dei figli naturali, lo sia anche - contestualmente - a provvedere sul contributo al mantenimento di essi, con la conseguenza che detto Tribunale - adito per risolvere una controversia in tema di potestà ed affidamento del minore - possa (in tale sede) contestualmente trattare anche di questioni patrimoniali eventualmente dibattute tra le parti in relazione alla prole.

Rilevato che la conclusione cui è pervenuta la Suprema Corte con la citata ordinanza (conclusione successivamente ribadita anche da Cass. ordinanza n. 19406/07) è che - in deroga al precedente riparto di competenze - il Giudice minorile potrà adottare non solo i provvedimenti relativi all'affidamento della prole naturale ma - nella sola ipotesi di contestualità della domanda di natura patrimoniale con quella di affidamento - anche quelli relativi alla misura ed al modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento dei figli.

D) Osservato che alla superiore conclusione la S.C. è pervenuta evidenziando (in sintesi per quanto qui interessa) che:

· La legge 8 febbraio 2006, n. 54 sull'esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull'affidamento condiviso, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, ha corrispondentemente riplasmato l'art. 317-bis cod. civ., il quale, innovato nel suo contenuto precettivo, continua tuttavia a rappresentare lo statuto normativo della potestà del genitore naturale e dell'affidamento del figlio nella crisi dell'unione di fatto, sicché la competenza ad adottare i provvedimenti nell'interesse del figlio naturale spetta al tribunale per i minorenni, in forza dell'art. 38, primo comma, disp. att. cod. civ., "in parte qua" non abrogato, neppure tacitamente, dalla novella.

· Vi sarebbe infatti un trattamento deteriore per il figlio naturale ove le sue esigenze di tutela, in caso di crisi del rapporto di convivenza tra i suoi genitori naturali, ricevessero dall'ordinamento una risposta frazionata, con la perdita di quella valutazione globale (tota regiudicanda perspecta) che soltanto una cognizione estesa anche alle conseguenze patrimoniali dell'affidamento può assicurare.

· Inoltre, lo sdoppiamento di competenze, con la necessità, per il genitore, di dovere separatamente adire un giudice diverso per la cognizione di una domanda intrinsecamente connessa alle statuizioni che in concreto sono state date sulla potestà e sull'affidamento, comporterebbe un evidente sacrificio del principio di concentrazione delle tutele, che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo (cfr. anche Cass, Sezioni Unite sentenza 28 febbraio 2007, n. 4636).

IL CASO.it

· La contestualità delle misure relative all'esercizio della potestà e all'affidamento del figlio, da un lato, e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento, dall'altro, prefigurata dai novellati artt. 155 e ss. cod. civ., ha peraltro determinato - in sintonia con l'esigenza di evitare che i minori ricevano dall'ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano

nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del richiamato principio di concentrazione delle tutele - una attrazione, in capo allo stesso giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresì, sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 8362 del 03/04/2007).

· Il giudice specializzato, adito ai sensi dell'art. 317 bis c.c. e dell'art. 38 disp. att. c.c., è chiamato quindi, nell' "interesse" del figlio, ad esprimere una cognizione globale, estesa alla misura e al modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione, e quindi investente i profili patrimoniali dell'affidamento (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 8362 del 03/04/2007).

IL CASO.it

E) Precisato quindi che il principio di diritto affermato dalla Cassazione (con le due ordinanze in esame) è (soltanto) quello della cumulabilità innanzi al Tribunale dei Minorenni della domanda di affidamento e della domanda di mantenimento della prole naturale (in deroga al precedente riparto come fatto proprio dal diritto vivente per il quale il Giudice specializzato, adito con siffatte domande, poteva decidere solo sulla prima e doveva invece dichiararsi incompetente sulla seconda) e non già - come invece erroneamente ritenuto dal resistente - quello della attribuzione al Tribunale dei minorenni anche delle controversie relative (come quella di cui è causa) ai soli aspetti patrimoniali della filiazione naturale.

Rilevato infatti che - al di fuori della ipotesi di contestualità della domanda di natura patrimoniale con quella di affidamento (ossia al di fuori della sola ipotesi in cui - per la "inscindibilità del profilo personale e patrimoniale relativo alla prole" ed oggetto di controversia - si pone l'esigenza di garantire il simultaneus processus su entrambe le domande innanzi al Giudice specializzato, alla luce dell'enunciato principio generale della "concentrazione delle tutele") - competente a conoscere in via autonoma della domanda relativa al solo assegno di mantenimento della prole naturale continuerà ad essere il Giudice Ordinario, posto che in tal caso siffatta domanda (che non sia accompagnata da una contestuale domanda relativa all'affidamento ed alla potestà della prole) continua ad ingenerare (anche dopo la legge sull'affido condiviso) una mera lite tra i due genitori, per cui è del tutto ragionevole che la competenza spetti al Tribunale ordinario (Corte Cost. sentenza n. 23 del 1996).

Rilevato al riguardo che la persistente attribuzione di tali controversie (relative - lo si ripete - al solo mantenimento economico della prole) al Tribunale ordinario (e non al Tribunale dei minorenni) trova infatti la sua intrinseca, e ragionevole, giustificazione (anche dopo la legge sull'affido condiviso) nel fatto che, con la richiesta di revisione del contributo avanzata dal genitore che ha presso di sé il minore nei confronti dell'altro non affidatario, si radica una lite che non coinvolge direttamente il minore, bensì "due soggetti maggiorenni ed ha come causa petendi la comune qualità di genitori e come petitum la determinazione della misura del contributo che l'uno deve versare all'altro", sia pure per le esigenze di mantenimento del minore (cfr. testualmente Corte Cost. sentenze n. 23 del 1996 e 451 del 1997).

F) Rilevato in via sistematica che siffatta preoccupazione della Corte di legittimità di garantire - attraverso la riconosciuta cumulabilità innanzi al Tribunale dei Minorenni della domanda sull'affido e della domanda di mantenimento della prole naturale - il simultaneus processus innanzi al Giudice specializzato tra tutte le questioni personali e patrimoniali dibattute tra i genitori di prole naturale, era già stata da tempo manifestata dalla Suprema Corte in plurime pronunzie relative alla dichiarazione giudiziale di paternità dei minori.

Precisato infatti che in tale materia la Cassazione - considerando che il Tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 38 disp. att. cod. civ., è competente a conoscere delle cause relative alla dichiarazione giudiziale di paternità dei minori ed argomentando dal disposto dell'art. 277 cod. civ., comma 2 - a norma del quale, in sede di dichiarazione giudiziale della paternità il giudice "può anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui" - lo ha ritenuto contestualmente competente a decidere, in via consequenziale alla pronuncia sulla dichiarazione di paternità, anche sulla corresponsione dell'assegno di mantenimento del minore e del rimborso della quota di mantenimento al genitore che vi abbia provveduto sino alla declaratoria di paternità (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27488 del 2006; Cass. 30 giugno 2005, n. 14029; Cass. 16 giugno 2000, n. 8243; Cass. 3 settembre 1994, n. 7629; Cass. 6 agosto 1994, n. 7309).

IL CASO.it

Rilevato che coerentemente la Cassazione ha affermato che al di fuori della connessione con

la domanda di declaratoria di paternità e dell'operatività dell'art. 277 cod. civ., competente a conoscere in via autonoma, sia delle domande relative all'assegno di mantenimento del minore, sia della domanda relativa alla condanna del genitore naturale al rimborso delle spese sostenute per il suo mantenimento dall'altro genitore è, secondo le regole generali, il Tribunale ordinario (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27488 del 2006; Cass. 15 marzo 2002, n. 3898; Cass. 8 marzo 2002, n. 3457).

IL CASO.it

Ritenuto quindi in conclusione che la presente controversia - in quanto involgente in via esclusiva questioni patrimoniali tra i genitori naturali della prole - appartiene alla competenza del Tribunale adito.

G) Rilevata - quanto al merito della controversia - la infondatezza tanto della pretesa della ricorrente di ottenere un aumento dell'assegno di mantenimento dagli attuali €. 600,00 mensili ad €. 1000,00, (pretesa avanzata "in considerazione dell'inadempimento dell'obbligato al pagamento delle utenze domestiche": cfr. pag. 3 del ricorso) quanto della riconvenzionale del resistente di ottenere una riduzione dagli attuali €. 600,00 ad €. 250,00 in quanto ed in sintesi:

- Con provvedimento del gennaio 2007 (reso, quindi, in tempi assai recenti) il Tribunale di Pescara ha determinato - all'esito di motivato scrutinio della situazione patrimoniale delle parti - in €. 600,00 la misura mensile dell'assegno onnicomprensivo gravante sul padre per il mantenimento delle due figlie minori (per il principio per cui "in tema di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel caso in cui l'assegno di mantenimento dei figli minori a favore dell'ex coniuge affidatario sia determinato in una somma fissa mensile, deve ritenersi, in mancanza di diverse disposizioni, che detta somma costituisca, non già il mero rimborso (eventualmente pro quota) delle spese sostenute dall'affidatario per il mantenimento della prole nel mese corrispondente, sibbene una rata mensile di un assegno annuale, determinato in funzione delle esigenze (non solo di mantenimento, ma anche di carattere generale) della prole rapportate all'anno", cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9047 del 03/11/1994).

- La esclusiva "sopravvenienza" dedotta dalla ricorrente (rispetto a siffatta statuizione) per fondare la richiesta del consistente aumento mensile (pari ad €. 400,00) di quell'assegno consisterebbe nell'omesso pagamento da parte del resistente delle bollette delle utenze domestiche (cfr. pag. 3 del ricorso).

- Nessuna allegazione né prova del fatto che le citate utenze mensili ammontino ad €. 400,00 (tanto da poter giustificare l'aumento - richiesto in ragione di siffatta allegata inadempienza - da €. 600,00 ad €. 1.000,00 dell'assegno mensile) è stata tuttavia fornita dalla ricorrente - la quale al riguardo si è limitata a produrre un sollecito di pagamento di €. 68,13 da parte dell'Enel.

- Il Tribunale - nel fissare in €. 600,00 mensili la misura di detto assegno - ha considerato comparativamente il reddito del resistente, la mancanza di lavoro della ricorrente ed il fatto che questa beneficiasse (unitamente alla prole) dell'uso gratuito di un appartamento, contestualmente sottolineando "che il padre provvedeva opportunamente al pagamento delle utenze di casa": ma nessun obbligo di tal fatta è stato posto a carico di quest'ultimo e peraltro - se un tale obbligo ivi fosse stato previsto (come quivi sostenuto dalla ricorrente) - questa avrebbe dovuto farne valere l'inadempimento non già in tale sede bensì in executivis.

- Invero la considerazione dell'assetto di interessi come fissato dal recente provvedimento di cui si chiede la modifica (nonché della giovane età della ricorrente e della mancanza di allegazione e di prova da parte della stessa di essersi effettivamente attivata per trovare una occupazione lavorativa) convince della correttezza delle statuizioni ivi convenute in punto di quantum dell'assegno.

IL CASO.it

- Ciò vale anche dalla prospettiva delle pretese del resistente il quale da un lato non può validamente pretendere di concorrere soltanto per €. 125,00 mensili (somma irrisoria) al mantenimento di ciascuna delle due piccole figlie e dall'altro ha conseguito - rispetto all'epoca del provvedimento di cui si chiede la modifica - un miglioramento delle proprie condizioni economiche reddituali (cfr. la documentazione fiscale prodotta che evidenzia per l'anno 2006 un reddito lordo annuo di €. 8919,00 e di €. 12.000,00 per l'anno 2007).

Rilevata infine la sussistenza (in ragione della soccombenza reciproca) di giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta Il ricorso perché infondato.

Rigetta le eccezioni di rito e la domanda riconvenzionale del resistente, perché infondati.
Compensa tra le parti le spese di lite, per giusti motivi, per le causali di cui in motivazione.
Pescara lì, 16.11.08